



*Il Sindacato degli Infermieri Italiani*

## **Presidenza**

Roma, 15 novembre 2011

Ai Dirigenti Sindacali di tutti i livelli operativi

E, per loro tramite, agli associati

**ORDINI: CON IL MAXIEMENDAMENTO CAMBIA LA LEGGE 148, ENTRO UN ANNO LE MODIFICHE AGLI ORDINAMENTI, POI L'ABROGAZIONE DI TUTTE LE NORME VIGENTI .**

**Trasmissione Legge Stabilità approvata definitivamente il 12.11.2011.**

La cosiddetta Legge di stabilità è stata approvata e firmata dal Presidente della Repubblica.

Previsto un "iter accelerato", per modificare gli ordinamenti , si tratta di un decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400.

Con riserva di ulteriori approfondimenti si rileva che nell'ambito del maxiemendamento approvato in questi giorni con la Legge di Stabilità , è stata riscritta, ancora una volta la riforma degli ordini professionali .

Il nuovo provvedimento modifica, dopo due mesi circa, la Legge 148 .

In sostanza cambia la procedura indicata per revisionare gli ordinamenti ai fini dell'applicazione dei famosi principi di cui si è abbondantemente parlato in occasione delle precedenti circolari sulla materia (anche quello relativo all'obbligo di copertura assicurativa per i professionisti), perché ciò avverrà con Decreto del Presidente della Repubblica.

Innovazione di non poco conto quella apportata, che diventa ancor più importante se si considera che sempre lo stesso maxiemendamento, forse nell'intento di evitare che le lungaggini della burocrazia facciano svanire la disposizione della legge 148/2011 come bolla di sapone al vento, prevede che, con l'entrata in vigore del DPR, da emanarsi entro 12 mesi, **"le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate"**.

Il maxiemendamento consente inoltre la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico i cui modelli societari dovranno far riferimento al Codice Civile e sopprime le tariffe degli ordini, come riferimento per pattuire i compensi delle prestazioni professionali, salvi casi specifici ed eccezionali in cui parte attrice è anche la Pubblica Amministrazione.

Allegato il testo approvato, contenente anche le altre innovazioni di cui si è parlato in occasione delle precedenti circolari \*

Il Presidente

Antonio De Palma

Nell'imminenza della pubblicazione del testo in G.U., lo scritto allegato non assume valore ufficiale pertanto, in caso di necessità, si rimanda alla specifica Gazzetta Ufficiale.

Art. 10.

(Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti)

1. All'articolo 3, comma 5, alinea, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,

dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati

entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:» sono

sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17,

comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:».

2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5».

3. È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.

4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:

a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;

b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento;

c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;

d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.

6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.

7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta.

8. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.

9. Restano salvi i diversi modelli societari e associativi già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7.

11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata.

12. All'articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe» sono soppresse